

Breve guida all'Amministrazione trasparente e all'Accesso civico

In Italia negli ultimi anni sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi, che di fatto hanno prodotto un cambiamento di prospettiva nel rapporto pubblica amministrazione - cittadini.

In precedenza il cittadino era considerato un soggetto "passivo", al quale erano riconosciuti pochissimi poteri e diritti. Oggi, finalmente, esso assume un ruolo centrale nei confronti della pubblica amministrazione. Gli vengono riconosciuti nuovi diritti, *in primis* il diritto di accesso civico, attraverso il quale può effettuare un controllo costante e puntuale sulle informazioni messe a disposizione dagli enti pubblici.



Il cittadino diventa perciò un soggetto "attivo" e può esercitare democraticamente il proprio diritto di controllo e verifica, contribuendo così a migliorare l'attività delle pubbliche amministrazioni e a prevenire fenomeni di corruzione.

Per questi motivi il Comune è tenuto a mettere a disposizione di tutti (cittadini, imprese, società) e non più solo di pochi soggetti autorizzati a consultarli (per esempio i consiglieri comunali), informazioni e dati completi e aggiornati sulla propria attività.

Che cos'è l'Amministrazione trasparente?

Con il termine “trasparenza” si intende l'accessibilità totale alle informazioni relative a ogni aspetto dell'organizzazione e delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di:



- garantire il rispetto dei valori costituzionali dell'imparzialità e il loro buon andamento;
- favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa (attraverso l'accesso civico);
- promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Essa è stata introdotta e regolamentata dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013: questa legge stabilisce obblighi e modalità di pubblicazione uguali per tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti da esse controllati. Definisce ruoli, responsabilità e processi in capo alle stesse e ai loro organi di controllo.

Impone agli enti di rendere visibili sui propri siti internet i documenti, le



Sei in: Home > Amministrazione Trasparente

Filtra per anno: **Tutti**

INDICATORI
Disposizioni generali Piano triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi
Attestazioni OIV o di struttura analoga
Organizzazione

[Disposizioni generali](#)

Amministrazione trasparen

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013
Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Questa sezione accoglierà prioritariamente le informazioni indicate dal decreto e comunque

informazioni e i dati, organizzati in sezioni e sottosezioni, denominate e organizzate attraverso un indice dettagliato, uguale per tutti, per rendere più omogenea la ricerca, la consultazione e un eventuale confronto dei dati pubblicati.

Insieme al concetto di trasparenza è stato evidenziato quello altrettanto rilevante, e a questa strettamente collegato, della corruzione, e della prevenzione che deve essere attuata per evitarla.

Per programmare le azioni e gli strumenti contro la corruzione, ogni ente pubblico deve perciò dotarsi di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da aggiornare annualmente, che viene

poi pubblicato in apertura della sezione “Amministrazione trasparente”, rappresentando lo strumento principale attraverso il quale il Comune interviene su questi due temi così importanti.

Come consultare la sezione “Amministrazione trasparente”



**Cliccando sul bottone
“Amministrazione trasparente”**

entrerete nella sezione dedicata alla Trasparenza, nella quale troverete, sul lato sinistro dello schermo, un indice dettagliato, che vi guiderà nella ricerca di tutte le informazioni e i dati relativi all’organizzazione e all’attività del Comune di Daverio.

In questa sezione sono pubblicate informazioni e dati relativi ai membri degli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale) e i relativi costi, oltre a molte altre informazioni sugli uffici comunali, sul personale, sul bilancio, le società partecipate e tutti i provvedimenti adottati (Delibere, Decreti, Determinazioni ecc.).

Basta scorrere velocemente l’indice per capire quanto siano dettagliati gli obblighi di pubblicazione previsti: la legge stabilisce anche i tempi da rispettare per l’aggiornamento dei dati pubblicati, prevedendo per alcuni una pubblicazione immediata, invece per altri aggiornamenti semestrali o annuali.

Per facilitare la consultazione, l’indice è suddiviso in sezioni principali che a loro volta racchiudono diverse sottosezioni.

INDICATORI
Disposizioni generali Piano triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza Atti generali Oneri informativi per cittadini e imprese Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi Attestazioni OIV o di strutture analoghe
Organizzazione Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Consulenti e collaboratori Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza Anno 2015 Anno 2016
Personale Titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Titolari di incarichi dirigenziali Posizioni organizzative Dotazione organica Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva

Alcune informazioni contengono inoltre un collegamento informatico ad altre sottosezioni o ad altri siti internet, come le banche dati nazionali, per rendere le informazioni ancora più complete e facilmente reperibili.

Nella sezione “Altri contenuti” si possono poi trovare ulteriori documenti e dati che l’Amministrazione intende pubblicare, pur non essendone obbligata. La pubblicazione di questi contenuti va nella direzione auspicata dalla cosiddetta “accessibilità totale”.

Attenzione: Per l’apertura di alcuni documenti che sono stati firmati digitalmente (e pubblicati in formato .p7m, per esempio le determinazioni o alcune attestazioni di organi di controllo) sarà necessario installare sul proprio computer un programma gratuito che ne permetta la lettura, per esempio "DiKe", messo a disposizione nel sito web di InfoCert all’indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php>

Che cos’è l’accesso civico?

Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, il cosiddetto *Freedom Of Information Act* (Foia), ossia l’“accessibilità totale” ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni. Esso ha infatti introdotto, per la prima volta, il diritto di accesso civico generalizzato anche a dati e informazioni, per i quali non è previsto un obbligo di pubblicazione sui siti web delle amministrazioni.

L’intento di questa legge è di favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche,

promuovendo la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'accesso civico prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rendere noti i documenti, i dati o le informazioni, attribuendo allo stesso tempo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Con questa legge si riconosce un vero e proprio diritto di accesso a tutti i documenti della pubblica amministrazione e si afferma la possibilità, da parte di tutti, di controllarne l'attività, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione per motivi di sicurezza e ordine pubblici.

Come si esercita l'accesso civico

La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna motivazione, può essere inoltrata da chiunque ed è gratuita.

La domanda di accesso civico deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione (Segretario comunale) e quest'ultimo dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.



L'amministrazione, nel caso di mancata pubblicazione dell'atto, del documento o di altra informazione, dovrà procedere alla pubblicazione sul sito del dato richiesto e dovrà contestualmente trasmettere l'atto al richiedente. In alternativa, potrà comunicare l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale (link) alle informazioni richieste.

Se, invece i documenti, gli atti o le altre informazioni richieste sono già stati pubblicati, l'amministrazione dovrà specificare al richiedente il relativo link.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino potrà far valere il suo diritto di accesso civico di fronte al giudice amministrativo il quale, laddove attesti una mancanza dell'amministrazione, potrà obbligarla ad adempiere al suo dovere di pubblicità.

Per saperne di più

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016

Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

SITI UTILI

Autorità nazionale anticorruzione: www.anticorruzione.it

Bussola della Trasparenza: www.magellanopa.it/bussola

Dipartimento funzione pubblica: www.funzionepubblica.gov.it